

Pubblicato il 02/04/2021

N. 00235/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2020, proposto da:

Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Tuveri n. 84;

contro

Comune di **Palau**, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di **Palau** n. 40 del 17.12.2019, recante modifiche al regolamento del Porto Turistico;
- della deliberazione della Giunta Comunale di **Palau** n. 182 del 17.12.2019, recante Gestione del Porto Turistico modifiche delle tariffe di ormeggio;
- della deliberazione della Giunta Comunale di **Palau** n. 5 del 21.1.2020, recante Gestione del Porto Turistico modifiche delle tariffe di ormeggio;

- delle note inviate via mail al ricorrente dal Porto Turistico **Palau** l'8.5.2020, il 14.5.2020 ed il 30.6.2020, aventi ad oggetto "*Canone ormeggio 2020*";
- se ed in quanto necessario, della proposta di deliberazione della Giunta comunale 21.1.2020, n. 131

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Palau**.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. Antonio Plaisant.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierna ricorrente Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C (costituita nel 2014 e già Petag S.a.s.) espone quanto segue.

La società esercita da tempo l'attività di trasporto marittimo passeggeri, ormeggiando la propria imbarcazione nel Porto di **Palau**, gestito in regime di concessione dal Comune.

Sino al 2019 la ricorrente ha corrisposto a quest'ultimo, a titolo di canone annuale per di ormeggio, una somma pari a euro 10.000,00.

Con gli atti in epigrafe descritti lo stesso Comune ha modificato i criteri di calcolo delle tariffe di ormeggio e conseguentemente aumentato il canone dovuto alla ricorrente, portandolo all'importo annuale di euro 22.556,12.

Pertanto Peetagus S.a.s. chiede l'annullamento degli atti in epigrafe descritti, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di **Palau**, eccependo, sotto diversi profili, l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con ordinanza di questa Sezione 16 ottobre 2020, n. 384, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata accolta.

È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa comunale.

Difatti gli atti oggetto del presente giudizio non si esauriscono in una mera pretesa di pagamento del canone di ormeggio, configurando, altresì, una riformulazione dei criteri prestabiliti per la quantificazione della relativa tariffa sulla base del nuovo esercizio di un potere discrezionale che può essere fisiologicamente contestato soltanto innanzi al giudice amministrativo.

Il Collegio reputa, altresì, infondata l'eccezione di tardività sollevata in relazione all'impugnazione degli atti di natura regolamentare, che secondo la difesa comunale avrebbero dovuto essere contestati entro il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Difatti le contestate previsioni regolamentari non erano sin dall'origine lesive, avendo assunto tale portata solo nel momento in cui il Comune, in concreta applicazione delle stesse, ha quantificato il canone dovuto dalla ricorrente mediante i necessari atti applicativi, che la ricorrente ha tempestivamente impugnato.

Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, che secondo la difesa comunale dovrebbero individuarsi in tutti coloro che, alla luce degli atti impugnati, si giovano ora di tariffe di ormeggio più favorevoli, in particolare tutti coloro che risiedono a **Palau**.

Difatti la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe descritti—non già *tout court*, bensì— nei soli limiti in cui essi incidono negativamente sulla propria sfera giuridica, per cui, rispetto a una domanda di annullamento così congegnata, non emergono soggetti controinteressati al suo accoglimento.

Ciò premesso si passa all'esame del ricorso nel merito.

Con due collegate censure, che possono essere esaminate unitariamente, la ricorrente evidenzia come la decisione del Comune di raddoppiare la tariffa per l'ormeggio non trovi fondamento in un'istruttoria adeguata e possa incidere negativamente sul libero confronto concorrenziale tra le imprese esercenti l'attività di trasporto passeggeri nella zona di riferimento.

Tali censure meritano accoglimento.

Cominciando dal difetto di istruttoria, esso trova conferma nell'esame dell'impugnata deliberazione della Giunta Comunale 17 dicembre 2019, n. 182, e dei correlativi atti istruttori, che non evidenzia alcuna indicazione -e tanto meno rendicontazione- dei costi sostenuti dal Comune in relazione ai servizi svolti dalla Petagus S.a.s. e alla gestione del porto turistico in generale, essendosi l'Amministrazione resistente limitata a osservare che *“le tariffe base attualmente vigenti non sono state modificate dal 2010 e pertanto necessitano di un aggiornamento”*, nonché a rilevare *“la necessità di stabilire una tariffa forfetaria per il consumo di energia elettrica e dell'acqua per quel che concerne solo i posti barca privi di colonnine dotate di indicatori di consumi”*.

Così come non emerge dal Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 15 gennaio 2020 (doc. 15 di parte ricorrente), alcun sopravvenuto decremento delle entrate derivanti dalla gestione del porto turistico, indicate al titolo n. 304800/0 *“Proventi di servizi turistici diversi (porto turistico)”* in euro 950.000, importo identico a quello dell'anno 2019, come la ricorrente espressamente evidenzia senza trovare specifica smentita; analogo discorso vale per le spese di gestione (doc. 14 di parte ricorrente).

Quanto all'anomala incidenza delle nuove tariffe sul libero svolgersi dell'attività economica, in misura, peraltro, così rilevante da comportare la violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, essa trova conferma nel raffronto tra le nuove tariffe applicate a **Palau** e quelle applicate nei porti di La Maddalena e di S. Teresa di Gallura, ove a fronte di condizioni di esercizio sostanzialmente analoghe, sono

previste tariffe di ormeggio notevolmente inferiori (cfr. docc. 16, 17, 18 prodotti dalla difesa della ricorrente).

Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti in epigrafe descritti nei limiti in cui comportano l'aumento della tariffa di ormeggio denunciato dall'odierna ricorrente, fermo restando che, all'esito della presente pronuncia, il Comune potrà, se del caso, riaprire l'istruttoria e procedere a una nuova determinazione della tariffa stessa sulla scorta di un'istruttoria adeguata e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di **Palau** alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall'art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Plaisant

Francesco Scano

IL SEGRETARIO